

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 159-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BOGGIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1976

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata a Roma il 2 aprile 1974

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 1976

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che abbiamo in esame concerne la collaborazione internazionale nel campo giudiziario, ed in particolare in materia di procedura civile.

In tale materia l'Italia ha già sottoscritto la Convenzione multilaterale de l'Aja del 1° marzo 1954, sostitutiva della precedente del luglio 1905.

Con la Repubblica araba d'Egitto, che non è fra gli Stati che hanno stipulato il predetto accordo collettivo, il Governo italiano ha provveduto a concludere, in via bilaterale tramite il Ministro della giustizia *pro tempore*, la Convenzione in esame concernente appunto la collaborazione in materia di procedura civile.

La Convenzione è formata da tre parti.

La prima parte concerne la parificazione dei cittadini dei due Stati contraenti ai fini del libero accesso ai tribunali per la tutela giuridica dei loro diritti personali e patrimoniali. Tale norma si applica anche alle persone giuridiche aventi sede nel territorio dell'altra Parte contraente e costituite in base alle leggi di quest'ultima, a condizione che le finalità e le attività di queste persone giuridiche non siano in contrasto con l'ordine pubblico dello Stato in cui hanno sede (tale disposizione si trova all'articolo 1).

Per l'azione in giudizio, è prevista — in analogia alle norme contenute nella succitata Convenzione de L'aja — l'esenzione della *cautio judicatum solvi*; inoltre si disciplina l'assistenza giudiziaria gratuita (domanda di assistenza; certificato di insufficienti risorse economiche, rilasciato dall'autorità competente dello Stato sul cui territorio l'interessato risiede; campo di estensione dell'assistenza stessa: articoli 3, 4, 5 e 6).

Nella seconda parte — dall'articolo 7 all'articolo 21 — gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e di stato delle persone; assistenza comprendente la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari e l'esecuzione di atti processuali relativi alla escussione di testimoni, all'interrogatorio delle parti, alla nomina dei periti, ai sopralluoghi e a qualsiasi altro atto di procedura.

Particolari disposizioni sono previste per le modalità di trasmissione degli atti da notificare, per la traduzione degli atti, sul contenuto della nota di richiesta di notifica e sulla trasmissione e l'esecuzione delle commissioni rogatorie. Da evidenziare l'articolo 19 in base al quale l'autorità giudiziaria richiesta può rifiutare di eseguire una commissione rogatoria qualora detta esecuzione sia di natura tale da portare pregiudizio alla sicurezza o all'ordine pubblico del paese in cui l'esecuzione deve aver luogo, o se nello Stato richiesto essa non rientri nelle competenze dell'autorità giudiziaria.

Di particolare rilievo è pure l'articolo 21 nel quale si prevede che un testimone o un perito di qualsiasi nazionalità, che debba comparire in base ad una citazione notificata dall'autorità giudiziaria della parte contraente richiesta, avanti agli organi della parte contraente richiedente in materia civile, commerciale e di stato delle persone, non può essere perseguito penalmente o arrestato a motivo di un atto passibile di pena commesso ancor prima dell'attraversamento del confine della parte richiedente; neppure può essere eseguita nei suoi confronti una sentenza di condanna pronunciata in precedenza.

Si tratta di una norma che si ispira ad analoghe disposizioni contenute in Convenzioni bilaterali e multilaterali, prevista nell'interesse del buon andamento della procedura giudiziaria. Essa mira ad evitare procedure arbitrarie che disattendano le garanzie previste in materia di estradizione.

La parte terza — articoli dal 21 al 25 — contiene, anzitutto, disposizioni su scambio di notizie tratte da registri di stato civile. Si è ritenuto di includere nell'Accordo anche queste disposizioni, pur se non rientrano tecnicamente nel campo dell'assistenza giudiziaria, dal momento che la Repubblica di Egitto non è partecipe di alcuna delle specifiche Convenzioni bilaterali o multilaterali in materia di stato civile. Sono poi enunciati, all'articolo 23, principi generici di collaborazione giudiziaria con particolare riferimento a scambi di esperienze e ricerche, di visite di magistrati e di opere di dottrina giuridica.

Per l'interesse che riveste la suddetta normativa — sulla quale hanno espresso parere favorevole la 1^a Commissione (affari costituzionali) e la 2^a Commissione (giustizia) — invito questa onorevole Assemblea, a nome della 3^a Commissione affari esteri, ad

approvare il disegno di legge in discussione che consente di allargare il campo della collaborazione dell'Italia con i paesi del bacino del Mediterraneo a noi vicini.

BOGGIO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

27 ottobre 1976

La Sottocommissione esaminato il disegno di legge in titolo esprime parere favorevole per quanto di competenza.

BRANCA

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata a Roma il 2 aprile 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 25 della Convenzione stessa.